



COMUNE DI TARANTO

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E IMPRESE

Ordinanza del Sindaco N.
Data di registrazione

83
17/08/2026

OGGETTO: MANIFESTAZIONI SPORTIVE E DEGLI EVENTI COLLATERALI INSERITI NEI XX GIOCHI DEL MEDITERRANEO "TARANTO 2026" LUNGO I RELATIVI PERCORSI DI GARA, ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE E IN UN RAGGIO DI 300 METRI DA ESSE E DAI TRACCIATI NONCHÉ DELLE CERIMONIE DI APERTURA (21/08/2026) E DI CHIUSURA (03/09/2026). DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E ALLUMINIO DAL 21 AGOSTO 2026 AL 03 SETTEMBRE 2026

IL SINDACO

VISTO il programma ufficiale dei XX Giochi del Mediterraneo "Taranto 2026", approvati dal Comitato Organizzatore e dalle Federazioni Sportive Internazionali, che prevedono lo svolgimento di competizioni, prove e allenamenti ed eventi collaterali di pubblico spettacolo nel territorio di Taranto nel periodo 21 agosto – 3 settembre 2026;

VISTO in particolare il programma delle cerimonie ufficiali di apertura, prevista per il giorno 21 agosto 2026 presso lo Stadio Erasmo Iacovone, e di chiusura, prevista per il giorno 3 settembre 2026 presso il medesimo impianto;

RICHIAMATA la circolare del Capo della Polizia del 18 luglio 2018, concernente le misure di *safety* e *security* per le manifestazioni pubbliche;

RITENUTO necessario, urgente ed inderogabile prevenire possibili e concrete occasioni di violenza e/o atti vandalici durante lo svolgimento della manifestazione di cui trattasi allo scopo di assicurare un sicuro svolgimento della stessa e garantire la pubblica incolumità;

RAVVISATA la necessità di adottare misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone, compresa la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici ed altre bevande in bottiglie di vetro e lattine che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

RILEVATO che, data la grande affluenza di pubblico, il consumo di bevande in contenitori di vetro o alluminio potrebbe causare una eccessiva produzione di rifiuti e di materiali particolarmente pericolosi per la pubblica incolumità;

DATO ATTO che detti contenitori si prestano ad essere abbandonati sul luogo pubblico senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi e talvolta frantumati, determinando una situazione di pericolo a causa dei resti taglienti degli stessi;

CONSIDERATO l'imponente afflusso di pubblico, delegazioni e visitatori previsto in occasione della kermesse sportiva internazionale, con conseguente concentrazione di persone nelle aree pubbliche, nelle piazze, all'interno delle strutture sportive, lungo i tracciati di gara e nelle zone immediatamente adiacenti;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di adottare misure di prevenzione a tutela dell'incolumità pubblica, della sicurezza urbana e del decoro, volte a prevenire possibili situazioni di pericolo derivanti dall'abbandono o dall'uso improprio di contenitori rigidi in vetro e lattine di alluminio, che potrebbero essere utilizzati impropriamente o trasformarsi in oggetti di offesa, oltre a costituire un grave pericolo per l'incolumità fisica in caso di rottura accidentale tra la folla;

VISTO:

- Il Decreto del Ministero dell'Interno approvato in data 5 agosto 2008, che disciplina l'intervento del Sindaco per la tutela con proprio provvedimento dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana nelle comunità locali;
- L'art. 5 c. 2 della Legge 287/1991 che consente di estendere il divieto di somministrazione anche alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume nel corso di manifestazioni pubbliche quali concerti, feste in piazza, manifestazioni e celebrazioni in genere;
- L'art. 9 del TULPS e ss.mm.ii.;

RITENUTO opportuno assicurare, nel caso specifico, il rispetto delle norme di civile convivenza e prevenire i rischi a danno della sicurezza e della incolumità delle persone, oltre che garantire l'igiene nelle strade e negli spazi cittadini, adottando un provvedimento finalizzato al perseguimento della sicurezza urbana, ai sensi degli artt. 50 c. 5 e 54 cc. 1 e 4 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267, così come modificato dall'art.6 del D.L.23/05/2008, nr. 92, convertito con modifiche nella legge 24/07/2008, nr.125;

ALLO SCOPO di assicurare il regolare svolgimento della manifestazione in oggetto;

VISTI i vigenti regolamenti in materia di Igiene e Sanità;

VISTO

- l'art. 54 della legge 29/07/2010, nr.120, che modifica l'art. 6 del D.L.vo 117/2007, convertito con modifiche dalla legge 02/10/2007, n. 160
- l'art. 6 bis della legge 24/07/2008, nr. 125 che apporta modifiche al 2° comma dell'art. 16 della legge 689/81;

VISTI i vigenti regolamenti in materia di Igiene e Sanità;

ORDINA

Con decorrenza dalle ore **00:00 del 21 agosto 2026 e fino alle ore 02:00 del 4 settembre 2026**, sull'intero territorio comunale di Taranto, in coincidenza con lo svolgimento delle competizioni sportive, degli eventi collaterali e, in particolar modo, delle **Cerimonie di Apertura (21 agosto 2026) e di Chiusura (3 settembre 2026) dei Giochi presso lo Stadio Erasmo Iacovone**, all'interno di tutte le strutture interessate dalle manifestazioni, lungo tutti i percorsi di gara e in un raggio di **300 metri** da esse e dai relativi tracciati (con specifico riferimento agli impianti cittadini quali: *Stadio di Atletica Giuseppe Valente, Stadio Iacovone, Palamazzola, Stadio del Nuoto Torre d'Ayala, S.V.A.M. - Mar Piccolo, Cimino Park - Mar Piccolo, Magna Grecia Tennis Center, Mediterranean Park Salinella, Peripato Gardens, Centro Nautico Torpediniere - Mar Grande, Circuito Cittadino di Atletica, Circuito Cittadino di Ciclismo, Circuito Maratona di Pattinaggio e Circuito di Triathlon*):

1. Il divieto assoluto di somministrazione e vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e alluminio (lattine) per:
 - Titolari di posteggi autorizzati per la somministrazione su area pubblica;
 - Titolari di pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, pub);
 - Titolari di esercizi commerciali ed artigianali abilitati alla vendita per asporto;

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

- Gestori di distributori automatici (che dovranno essere opportunamente disattivati o schermati).

2. Modalità di somministrazione:

- È fatto assoluto divieto di vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e lattine di alluminio. Per tale modalità di vendita, è obbligatorio l'uso esclusivo di bicchieri di plastica monouso o materiale compostabile/biodegradabile;
- In deroga, per il solo servizio di somministrazione effettuato all'interno dei locali o nelle aree esterne in concessione, è facoltà dell'operatore servire le bevande in contenitori diversi (vetro o ceramica), a propria discrezione, purché il consumo avvenga esclusivamente nell'area di pertinenza del locale stesso;
- Resta in ogni caso vietato al pubblico consumare o detenere bevande in contenitori di vetro e lattine di alluminio nelle aree pubbliche, lungo i percorsi di gara e in prossimità degli impianti, indipendentemente dalla modalità di acquisto;
- L'esercente che somministra bevande in vetro o ceramica al banco o al tavolo ha l'obbligo di vigilare affinché tali contenitori non vengano portati all'esterno del locale o dell'area in concessione. L'eventuale presenza di avventori muniti di contenitori in vetro o alluminio nelle aree pubbliche, nelle piazze o lungo i percorsi di gara, riconducibili a una violazione del divieto di asporto da parte dell'esercizio, comporterà la piena responsabilità dell'attività commerciale interessata, oltre all'applicazione delle sanzioni previste.

Le aree e i periodi oggetto del presente provvedimento sono individuati con riferimento agli impianti sportivi e alle date indicati nell'Allegato (Calendario Ufficiale), che forma parte integrante della presente ordinanza;
L'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza comporta, salvo che il fatto non costituisca reato, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, oltre alle procedure previste dalla Legge 689/81

DISPONE

Inoltre:

- che una copia della presente sia pubblicata sul sito del Comune di Taranto alla sezione "Albo Pretorio";
- che una copia sia inviata al Comando di Polizia Locale incaricato dell'esecuzione e della vigilanza sul rispetto delle prescrizioni impartite;
- Che copia del presente atto sia inviata alle seguenti Direzioni ed Enti ai fini del coordinamento dell'ordine e della sicurezza pubblica:
 - Sig. Prefetto di Taranto pec: protocollo.prefta@pec.interno.it;
 - Sig. Questore di Taranto pec: dipps181.00f0@pecps.poliziadistato.it;
 - Comando Provinciale dei Carabinieri tta21573@pec.carabinieri.it;
 - Comando Provinciale della Guardia di Finanza ta0510000p@pec.gdf.it;
 - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco com.taranto@cert.vigilfuoco.it;
 - Dipartimento ASL TA SIAN pec: dipartprevenzione_sian.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it;
 - Comitato dei XX Giochi del Mediterraneo "Taranto 2026 pec: info@pec.ta2026.com;
 - Associazioni di categoria;

COMUNICA

inoltre, che avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso il ricorso al T.A.R. Puglia entro 60 giorni, ovvero, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo pretorio o della piena conoscenza del provvedimento medesimo.

Taranto, li 13.08.2026

Per l'Istruttoria

Il Dirigente Direzione Sviluppo Economico

Dott.ssa Valentina PERRONE

Il Sindaco

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Dott. Piero Bitetti

Sindaco
BITETTI PIETRO / Namirial S.p.A./02046570426